

VADEMECUM

Disoccupazione Agricola Anno di competenza 2022

Incontro con i Patronati del 28/02/2023

TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

La domanda di disoccupazione agricola, identificata con **modello SR25- Prest.Agr.21TP**, si trasmette per via telematica <u>entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il periodo di disoccupazione.</u>

 Per ogni lavoratore deve essere presentata una sola domanda, tuttavia è possibile che per lo stesso lavoratore vengano presentate due o più domande.

PRESENZA DI PIU' DOMANDE – in caso di domande duplicate cioè in presentate da due o più enti di Patronato per lo stesso lavoratore, INPS istruisce la domanda trasmessa per prima, salvo i casi in cui la domanda o le domande successive siano accompagnate dalla revoca del mandato al Patronato che ha trasmesso la domanda precedente. In modo particolare, se non è presente alcuna revoca di mandato, l'INPS chiede di esibire il mandato di assistenza e rappresentanza con regolare data di sottoscrizione conferito dal lavoratore interessato alla presentazione della domanda di disoccupazione agricola 2022, e copia del documento di identità del lavoratore.

Ai sensi dell'art. 4 del "regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato", il mandato di assistenza e rappresentanza non deve essere generico, ma deve essere conferito specificamente per la presentazione della stessa in competenza 2022.

Si rimanda alle istruzioni già fornite con Messaggio Hermes n.2011 del 20/5/2021 punto 4 e dai Messaggi Hermes n.234 del 18/01/2022 ed Hermes n. 227 del 12/01/2023.

(Si ricorda che il mandato di assistenza e rappresentanza, datato e firmato dal lavoratore per la trattazione della ds-agricola 2022 e copia del documento d'identità devono essere trasmessi con PEC in formato pdf e dimensioni inferiori ad 1 mega).

- La domanda di disoccupazione agricola deve essere presentata, per quanto possibile, già corredate della documentazione necessaria.

INTEGRAZIONI - Nel caso ci fosse necessità di allegare altra documentazione alla domanda già trasmessa, fino alla data del 31 marzo 2023, si potrà accedere dalla stessa procedura di presentazione delle domande selezionando dal menu </modifica domanda-allega file>>.

ERRORI - Le domande che invece presentano errori e non risultano inviabili poiché incomplete potranno essere completate o corrette anche dopo il 31 marzo (tale situazione si verifica frequentemente, pertanto si prega di porre attenzione su questa problematica).

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN PARTICOLARI CASI:

- modulo SR171: se il lavoratore ha svolto attività lavorativa in proprio è necessaria la dichiarazione sostitutiva per attività di lavoro in proprio (ultima versione 20/10/2021) attestante il lavoro in proprio svolto con Partita IVA aperta o per attività autonoma/professionale/parasubordinata esercitata senza iscrizione nella relativa gestione.
 - Il modulo <u>deve essere allegato ogni anno alla domanda</u> di disoccupazione agricola, avendo cura di riempire correttamente tutti i campi interessati **anno** di riferimento, numero giorni di occupazione, possesso dei terreni (proprietà, fitto, comodato ecc.) del nucleo familiare, la data, la firma del lavoratore ecc. e copia del documento d'identità in corso di validità; qualora siano intervenute delle variazioni rispetto ai terreni indicati negli anni precedenti motivare con documentazione aggiuntiva, ad esempio contratti di vendita, di fitto ecc...;
- documento portatile U1: se il lavoratore ha svolto attività lavorativa agricola/non agricola in un paese comunitario;
- **fotocopia del passaporto:** se il lavoratore è espatriato temporaneamente o definitivamente in paese non comunitario, in caso di espatrio temporaneo, saranno considerate indennizzate fino a un massimo di 90 giornate, e in ogni caso si raccomanda la compilazione in domanda dei campi relativi;
- permesso di soggiorno: laddove la scadenza del permesso di soggiorno avvenga nel corso dell'anno 2022, allegare alla domanda di disoccupazione agricola la richiesta di rinnovo del permesso unitamente al bollettino trasmesso alla Prefettura ufficio Immigrazioni;
- **documento portatile U2:** se il lavoratore ha percepito indennità di disoccupazione a carico di un'istituzione straniera;
- **modulo SR19:** nel caso in cui il lavoratore sia socio di cooperative agricole. (I modelli richiesti sono presenti in versione aggiornata sul sito Internet dell'Istituto).
 - È di fondamentale importanza che gli operatori di Patronato verifichino i propri indirizzi mail presenti nella procedura DSagr perché in caso di documentazione incompleta INPS possa richiedere la documentazione necessaria.
 - Si consiglia vivamente di consultare le domande anche successivamente alla loro trasmissione poiché nel campo NOTE vengono inserite da INPS informazioni aggiuntive, utili al corretto completamento della domanda.
 - Si chiede anche di riscontrare la richiesta documenti rispondendo alla mail ricevuta attraverso la procedura DSagr (e di non utilizzare altri canali es. PEC, Linea INPS), avendo cura di allegare i documenti, e verificando di aver trasmesso relativi i file.
 - Si eviti per comunicare con INPS l'utilizzo contemporaneo di diversi canali di contatto (PEC, Mail Istituzionale, quesiti LineaInps...)

IL MODELLO SR163, come già comunicato con la circolare n. 48 del 29 marzo 2020, a decorrere dal 10 aprile 2020 non deve essere più allegato alla domanda di disoccupazione agricola.

In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN (le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente) <u>l'intestatario o cointestatario del conto deve essere lo stesso soggetto beneficiario della prestazione</u> INPS. L' Istituto, prima di accreditare le somme erogate, accerta la coincidenza tra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell'intestatario delle coordinate IBAN.

IL MODELLO SR188, utile quando l'operatore di patronato, in corso d'opera, deve variare il codice IBAN e non può più intervenire sulla domanda già trasmessa. Utile anche in caso di richiesta di riemissione del pagamento non andato a buon fine per iban errato (il sistema richiede dove abbinare il nuovo iban comunicato, es. conto corrente, libretto postale, postepay ecc.).

Si consiglia di segnalare a INPS (con mail) la necessità di effettuare il cambio di IBAN perché la domanda di disoccupazione potrebbe trovarsi ad uno step successivo a quello della verifica dell'IBAN, in questo modo il liquidatore può intervenire prontamente ed effettuare la variazione.

Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia), il beneficiario della prestazione è tenuto ad allegare il modulo di identificazione finanziaria disponibile sul sito www.inps.it (codice modello "MV70").

DOMANDA EREDI - la domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione di responsabilità rilasciata dal coniuge/dalla parte dell'unione civile del dante causa attestante che non è stata pronunciata sentenza di separazione/divorzio passata in giudicato, ovvero copia della sentenza di separazione o di divorzio o di scioglimento dell'unione civile;
- dichiarazione di responsabilità rilasciata dal richiedente attestante la presenza di un testamento, ovvero attestante l'assenza di testamento e le generalità, complete di codice fiscale, degli eredi aventi diritto;
- delega alla riscossione da parte dei coeredi in favore dell'erede richiedente rilasciata davanti ad un pubblico ufficiale;
- IBAN intestato all'erede richiedente;
- copia del documento di identità di ciascuno degli eredi in corso di validità.

SOGGETTI BENEFICIARI

L'indennità di disoccupazione agricola, a condizione di soddisfare determinati requisiti, spetta ai soggetti di seguito elencati:

- Agli operai agricoli a tempo determinato OTD;
- Agli operai agricoli a tempo indeterminato OTI assunti o licenziati nel
 corso dell'anno 2022 (ad eccezione degli operai a tempo indeterminato,
 dipendenti dalle cooperative e loro consorzi, di cui alla legge n. 240 del 1984, che
 trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici
 prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, i quali, per gli eventi di
 disoccupazione intervenuti a far data dal 1º gennaio 2022, in caso di cessazione
 involontaria, accedono alla NASpI);
- ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari;
- ai lavoratori sommersi in possesso del requisito contributivo ed al requisito assicurativo, iscritto negli elenchi OTD nell'anno di competenza della prestazione (non figura tra i requisiti il possesso di un titolo di soggiorno valido).

I **requisiti** necessari per il diritto alla prestazione di disoccupazione agricola sono:

- **iscrizione in Elenchi** nominativi degli operai agricoli per l'anno 2022 oppure lavoro agricolo dipendente come operaio a tempo indeterminato per parte dell'anno in trattazione;
- anzianità assicurativa di almeno due anni, cioè iscrizione in Elenchi nominativi agricoli per due anni, o lavoro dipendente agricolo a tempo indeterminato per almeno due anni, in alternativa accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività non agricola al 1º gennaio dell'anno precedente a quello della prestazione (per la dsagricola 2022 almeno 1 contributo contro la disoccupazione alla data del 01/01/2021);
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio di riferimento, e può essere perfezionato anche con il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché quest'ultima non sia prevalente nell'anno di competenza o nel biennio di riferimento.

MISURA della PRESTAZIONE

L'indennità di DSAGR spetta agli operai agricoli nella misura del:

- 40% della retribuzione di riferimento per gli operai agricoli a tempo determinato (con contributo di solidarietà del 9% applicabile per un massimo di 150 giornate);
- 30% della retribuzione effettiva per operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso dell'anno

Sia il numero delle giornate indennizzate che l'importo della prestazione vengono

calcolati in base al numero di giornate lavorate entro il limite massimo di **365 giornate** annue, dalle quali si dovranno detrarre:

- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a vario titolo es. malattia, maternità, infortunio;
- le giornate non indennizzabili per soggiorno all'estero e/o espatrio definitivo dall' Italia;
- in caso di dimissioni, le giornate non indennizzabili tra la fine di un rapporto di lavoro cessato per dimissioni volontarie e l'inizio del rapporto di lavoro successivo.

MOTIVI DI REIEZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA:

- i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine del 31 di marzo;
- mancanza di iscrizione in Elenchi agricoli;
- mancanza di anzianità assicurativa;
- mancanza di requisito contributivo di 102 contributi giornalieri nel biennio;
- prevalenza di lavoro non agricolo dipendente nell'anno e/o nel biennio;
- unico rapporto di lavoro nell'anno che si conclude con dimissioni, ad eccezione delle lavoratrici madri entro il primo anno di vita del bambino e nei casi di dimissioni per giusta causa;
- lavoratori iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi o alla Gestione separata per l'intero anno o per parte dell'anno ma il cui numero di giornate lavorate nel periodo di iscrizione risulti prevalente rispetto al lavoro dipendente;
- prevalenza di attività agricola in proprio senza obbligo di iscrizione rispetto al lavoro agricolo dipendente;
- titolarità di pensione diretta nell'anno di liquidazione; in caso di pensionamento in corso d'anno invece la liquidazione della disoccupazione agricola avviene calcolando il numero di giornate spettanti nel seguente modo: giornate di iscrizione in elenchi agricoli/12= numero di giornate spettanti al mese. Il numero delle giornate spettanti al mese è moltiplicato per il numero dei mesi precedenti la decorrenza della pensione;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Le stesse tipologie di lavoratori che hanno diritto alla disoccupazione agricola possono chiedere anche l'assegno per il nucleo familiare, entro determinati limiti di reddito.

Il d.lgs. del 21 dicembre 2021 n. 230, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico a partire dal 1° marzo 2022, di conseguenza l'assegno per il nucleo familiare è abrogato: "limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all' art 2 del decreto – legge 13 marzo 1998, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153".

Si ricorda ancora una volta che devono essere comunicati tutti i redditi da lavoro dipendente, (anche se prodotti all'estero), e assimilati, da pensione, da prestazione, disoccupazione, malattia, cassa integrazione, lavoro domestico del coniuge, ecc. compresi gli arretrati, i redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro

autonomo, da fabbricati, da terreni rilevanti, redditi fondiari imponibili e non, redditi da abitazione principale ecc. e di indicarli correttamente in domanda ai fini del calcolo della percentuale da lavoro dipendente del reddito complessivo.

N.B.: In caso di redditi per i quali non è stata presentata la dichiarazione fiscale prevista è necessario produrre altra documentazione in proprio possesso, ad esempio rendite catastali dei fabbricati (anche prima casa, rendite dominicali e agrarie dei terreni, ecc.)

I requisiti per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi entro il 28 febbraio 2022 compreso, sono rimasti invariati.

Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai **periodi successivi al 1º marzo 2022** compreso, il nucleo familiare può essere così composto:

- il richiedente l'assegno
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76)
- l'unito civilmente ai sensi dell'articolo 1, legge 20 maggio 2016, n. 76;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

GIORNATE di INATTIVITA' - L'A.N.F. compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo sia iscritto o abbia titolo all'iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51 e che abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei 30 giorni precedenti il verificarsi dell'evento. Qualora si verifichi tale evenienza risulta necessaria la compilazione del mod. SR15 AF4/AGR/SPEC.

ANF GENITORE AUTORIZZATO - fino al 28/2/2022 (successivamente AU) può essere pagato anche al genitore non titolare di una posizione tutelata (non lavoratore), autorizzato con Anf43 alla percezione dell'ANF per i figli minori sulle giornate agricole e DS agricola spettante all'altro genitore. La domanda di ANF è presentata via PEC all'Agenzia INPS competente alla liquidazione della domanda di DSAGR. Es. qualora il genitore richiedente ANF risieda a Bari e il genitore titolare della DSAGR risieda a Monopoli la domanda va presentata a Monopoli.

I documenti da inviare sono i seguenti:

- mod.SR65
- cod.AP17
- documento d'identità
- IBAN intestato al richiedente ANF
- eventuale ricorso legale per separazione con la relativa omologa oppure la sentenza giudiziaria di separazione, se non già presente Autorizzazione ANF accolta per i figli minori e per il periodo richiesto.

La procedura DSAGR preleva automaticamente le domande accolte o respinte dalla procedura autorizzazione A.N.F. e le domande con scadenza al 28/02/2022 quasi tutte confermate alla già menzionata data, verranno considerate valide per il pagamento. Ulteriori richieste di autorizzazioni ANF vanno acquisite direttamente

nella procedura acquisizione autorizzazione A.N.F. evitando la duplicazione in procedura DSAGR.

A seguito dell'introduzione dell'Assegno Unico e Universale, D.Lgs. 230/2021, le domande di Autorizzazione ANF con data di inizio periodo pari o susseguente al 01/03/2022, potranno essere presentate solo per i seguenti rapporti di parentela:

- fratello/sorella
- nipote collaterale
- coniuge/parte di unione civile

Le autorizzazioni ANF per i nuclei con figli di età inferiore ai 21 anni o senza limiti di età se inabili a proficuo lavoro non potranno essere riconosciute oltre il 28 febbraio 2022 (cfr. circolare n. 34 del 28 febbraio 2022).

RIESAMI

I riesami devono essere presentati esclusivamente per via telematica all'interno della procedura DSagr.

RIESAME PER VARIAZIONE GIORNATE AGRICOLE:

In caso di assenza di giornate agricole parziali o totali dagli elenchi dei lavoratori agricoli, sarà cura del patronato

- 1) trasmettere le denunce trimestrali tardive all'area flussi Sede di Bari (anagraficaflussi.bari@inps.it), mediante il programma FASE (FAscicolo delle SEgnalazioni contributive).
- 2) presentare in procedura DSagr il riesame on line;
- 3) il liquidatore provvederà a riliquidare rapidamente il riesame presentato dal Patronato, senza necessità per il Patronato di allegare al riesame trasmesso nessuna documentazione (denuncia trimestrale, buste paga, ecc.).
- 4) Nel periodo che intercorre tra il 31 marzo e il 15 giugno, è necessario attivarsi per accertare il numero delle giornate per le quali i lavoratori risultano essere stati effettivamente iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli; accade spesso, infatti, che le giornate lavorate in agricoltura siano aggiornate solo successivamente alla data di pubblicazione degli elenchi. Al fine di evitare le numerose, e spesso duplicate, richieste riesame delle domande per ricalcolo della prestazione (PEC, Linea INPS e appuntamenti utenti allo Sportello), non gestibili dalla Struttura in assenza di aggiornamento della posizione assicurativa del titolare della prestazione, si raccomanda di trasmettere prioritariamente la richiesta di variazione della posizione assicurativa alla Direzione provinciale di Bari, prima di proporre richiesta/istanza di riesame per ricalcolo/rideterminazione della prestazione, alla Struttura territorialmente competente ad effettuare il riesame della domanda di disoccupazione agricola.

RIESAMI SCARTATI - Sono riesami telematici che si concludono con lo scarto poichè viene confermata la prima liquidazione; il riesame scartato deve poi essere cancellato dagli scarti per poter inviare al Patronato l'esito di conferma della prima liquidazione. L'invio dell'esito di questi riesami avviene all'indirizzo mail indicato dal Patronato in procedura. Si raccomanda vivamente di controllare le mail ricevute prima di effettuare solleciti in merito.

Es. Riesami per numero di giornate liquidate inferiori al numero di giornate di lavoro. Si ricorda che la liquidazione avviene come già indicato , ovvero dal limite massimo del numero dei giorni dell'anno (365) vanno detratti il numero delle giornate lavorate, il numero dei giorni indennizzati ad altro titolo ed eventuali giorni non indennizzabili.

Es. Riesami domande di disoccupazione respinta per prevalenza in settore non agricolo: riesami per l'eliminazione dal calcolo di DSAGR del rapporto di

lavoro non agricolo svolto alle dipendenze di terzi.

Ai fini dell'indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purché' in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.

Alla luce di quanto sopra, dunque, non può esservi dubbio circa la necessaria concomitanza del requisito della prevalenza del lavoro agricolo come asserito da alcune organizzazioni sindacali, le quali interpretano la lettera della legge, di per sé univoca nel suo significato, in maniera errata.

Il possesso del requisito assicurativo di almeno 102 contributi nel biennio, dunque, non è di per sé sufficiente a conseguire il diritto alla indennità di disoccupazione in agricoltura laddove il richiedente risulti assicurato anche in altra gestione per avere svolto attività di tipo non agricolo.

Difatti, nell'istruttoria di una domanda di DSAGR il cui richiedente abbia svolto attività lavorativa agricola e non agricola, è necessario stabilire quale sia stata l'attività prevalente nell'anno e in caso di prevalenza agricola, procedere alla liquidazione della disoccupazione.

Una volta stabilita la prevalenza agricola, si determina il numero delle giornate da indennizzare con disoccupazione, sommando le giornate agricole e non agricole. La DSAGR è indennizzata per tante giornate quante sono quelle lavorate, sottraendo dal numero dei giorni dell'anno (365) il numero delle giornate lavorate e quello di eventuali giornate indennizzate con altre prestazioni.

Es. Riesami domanda di Disagr respinta per attività da lavoro autonomo: Si raccomanda qualora per il lavoratore sia presente una posizione da artigiano, da commerciante, da autonomo agricolo **non cessata** (dato acquisito in automatico dai nostri archivi) di relazionarsi con i Settori delle relative gestioni al fine di definire la situazione del lavoratore e successivamente procedere alla presentazione del riesame della domanda di disoccupazione agricola.

DECADENZA

È bene ricordare Hermes 1166 del 16/03/2018 e Hermes 3387 del 19/09/2019 che contengono i riferimenti normativi e le indicazioni operative delle domande DISagr e/o assegno al nucleo familiare in favore dei lavoratori agricoli dipendenti, della decadenza sia con riferimento alle prime istanze sia con riferimento alle liquidazioni parziali e della prescrizione.

DISCONOSCIMENTO GG. LAVORO DAGLI ELENCHI DOMANDE RESPINTE IN PRIMA ISTANZA:

Le prestazioni di disoccupazione agricola possono essere riliquidate a seguito di sentenza che annulla il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro a condizione che il provvedimento di reiezione della DS agricola sia stato impugnato entro i termini di decadenza, e che la sentenza disponga espressamente anche in ordine al diritto all'indennità di disoccupazione.

Diversamente, nei casi in cui il provvedimento di reiezione non sia stato impugnato e la sentenza non abbia disposto nulla in ordine al diritto all'indennità di disoccupazione, la prestazione può essere liquidata solo su istanza di parte a condizione che, nel frattempo, non sia intervenuta la decadenza (Msg n. 1166/2018 e 3387/2019).

DISCONOSCIMENTO GG. LAVORO DAGLI ELENCHI DOMANDE ACCOLTE IN PRIMA ISTANZA:

Le prestazioni di disoccupazione agricola saranno riliquidate a seguito di sentenza che annulla il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro. I liquidatori di DSAGR provvederanno a ripristinare le giornate di lavoro precedentemente disconosciute, avendo cura di annullare l'indebito costituito.

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si rimanda alle istruzioni presenti nel mod.SR25-Prest.Agr21 TP e al sito Internet dell'Istituto.
